



> 15 giugno 2026 alle ore 0:00

Per l'accesso ai benefici la produzione non può superare il 105% del fabbisogno aziendale

Energia, un tetto agli impianti

DI BRUNO

PAGAMICI

Per essere ammesso ai benefici fiscali dell'iperammortamento l'impianto per la produzione stimata di energia rinnovabile (es. fotovoltaico) può generare al massimo il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva aziendale. In altri termini, ai fini energetici, la potenza dell'impianto deve essere progettata per coprire interamente i consumi storici dell'azienda. È tollerato un piccolo margine (il 5% in più oltre al 100%) per compensare eventuali inefficienze o lievi aumenti di consumo, ma non è possibile sovradimensionare l'apparato tecnico agevolabile con l'iperammortamento (o nuovo Piano Transizione 5.0) rispetto all'effettiva vocazione di autoconsumo dell'impresa per vendere grandi quantità di energia in rete o a terzi.

È quanto dispone l'art. 8 del decreto attuativo interministeriale Mimit/Mef vistato dalla Corte dei conti che disciplina l'accesso all'agevolazione fiscale dell'iperammortamento.

Secondo il provvedimento la soglia di tolleranza del 105% deve essere calcolata sui consumi medi annui della struttura produttiva registrati nell'anno precedente a quello della comunicazione preventiva.

L'energia prodotta in eccesso oltre tale limite non sarà coperta dal beneficio della maxi deduzione.

Sarà il perito nella perizia

tecnica asseverata ad accertare che l'impianto progettato rispetti il limite del 105% rispetto ai consumi storici (confermando l'interconnessione e la finalità di autoconsumo). Se la perizia omette il dimensionamento l'Agenzia delle entrate può revocare l'intera agevolazione.

Impianti dimensionati.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve prevedere una producibilità massima attesa non eccedente il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva.

Il fabbisogno va calcolato rigorosamente come somma dei consumi energetici e termici medi annui, registrati nel 2025 (o riferiti all'esercizio precedente la data di avvio del progetto), di energia elettrica e degli eventuali consumi equivalenti associati all'uso diretto di energia termica o di combustibili utilizzati per la produzione di energia termica.

Il dimensionamento degli impianti va inoltre determinato con riferimento al fabbisogno del calore di processo.

Investimenti energetici agevolabili. Gli investimenti in beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l'autoconsumo, devono essere localizzati sulle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva, oppure su particelle catastali differenti, a condizio-



> 15 giugno 2026 alle ore 0:00

ne che siano connessi alla rete elettrica per il tramite di Punti di prelievo (Pod) esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva.

Sono agevolabili le spese relative a:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica;

- i trasformatori a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica funzionali alla produzione;

- gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata come calore di processo e

non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile;

- i servizi ausiliari di impianto;

- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, prodotta anche per il tramite di impianti preesistenti al servizio della medesima struttura produttiva.

— © Riproduzione riservata —